



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 416 DEL 09/06/2022

COMUNICAZIONE NOTIFICATA IN DATA 03.03.2022 (PROT. 7957) -  
CONTROVERSIA PRESENTATA DAL SIG. OMISSIS. - CONFERIMENTO DI  
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA VITA IN  
ESECUZIONE DGC 63/2022 - CIG. Z10367B7FB

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Volpini Andrea

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che in data 03/03/2022 con prot. 7957 - è stata notificata a questo Comune una comunicazione con la quale il legale del sig. omissis asserisce che:

*- il conferimento dell'incarico ex art.110 TUEL al sig. OMISSIS, cessato il 03.12.2021, non rispetta – con tutta evidenza – il termine minimo previsto ex lege*

e CHE:

*le motivazioni di tale cessazione ante tempus, come si evince da D.S. 15 del 11.11.2021 sono rinvenibili unicamente nella previsione di cui all'art19 c. del RUES del Comune , il quale tuttavia, nell'interpretazione fattane dal Comune, si pone in contrasto con la normativa statale di settore sopra citata.*

PREMESSO che nella medesima comunicazione - prot. 7957 - il legale del sig. omissis ritiene che *il comportamento del Comune di Cattolica abbia arrecato un grave pregiudizio al sig. OMISSIS, sia in termini di danni patrimoniali che di danni alla professionalità del medesimo...*

DATO ATTO che nella medesima comunicazione - prot. 7957 - il legale del sig. omissis ha chiesto:

*- di valutare preliminarmente, in autotutela, l'annullamento della “ procedura selettiva finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato su posizione dotazionale – settore 3 area servizi alla persona ex art.110, comma 1 , del d.lgs.267/200” in atto;*

*- prendere contatto con lo scrivente Studio al fine di valutare una eventuale risoluzione bonaria della controversia in oggetto.*

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo

codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.

- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016

VISTO il preventivo di spesa per la mediazione alla controversia di cui sopra trasmesso, su richiesta dell'Ufficio, dall'avvocato Alessandra Vita assunto al prot. 13064 del 11.04.2022 depositato agli atti;

RILEVATO che, l'avvocato Alessandra Vita, iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo assunto al prot. n. 13064 / 2022 e depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che:

- i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016, in quanto il legale ha calcolato il compenso in base alle tariffe minime nello scaglione del valore di riferimento;
- la Giunta comunale con propria delibera nr. 63/2022 ha approvato l'incarico di patrocinio legale di cui trattasi;
- è stato richiesto all'Anac il seguente codice Cig Z10367B7FB;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere le ragioni e gli interessi di questa Amministrazione comunale affidando direttamente il patrocinio legale all' Avv. Alessandra Vita con studio in Via Milano 76 PESARO per valutare o un tentativo di mediazione o l'eventuale costituzione in giudizio;

VALUTATO che il preventivo di spesa è stato redatto sulla base dei valori minimi delle tabelle ministeriali dei parametri forensi;

PRESO ATTO che negli ultimi anni il predetto professionista non ha ricevuto incarichi da parte dell'Ente ed è rispettato il principio di rotazione;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;
- 2) di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa prot 13064 del 11.04.2022 - depositato agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale citato in premessa, con ampia facoltà di definire la controversia anche in via stragiudiziale, all'Avv. Alessandra Vita con studio in Via Milano 76 PESARO;
- 3) Di prendere atto che è stato dato scarico, dall'ufficio contratti alla competente assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza per la tutela legale e che, in caso di accoglimento della tutela legale, non vi saranno oneri diretti a carico dell'Amministrazione Comunale per l'incarico di cui trattasi";
- 4) di imputare la spesa complessiva di € 2.583,36 sul capitolo 270013 del Bilancio di previsione corrente esercizio finanziario piano dei conti 1.10.05.03.000 indennizzi spese legali;
- 5) di precisare che le i legali affidatari, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sono obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
- 6) di attribuire alla presente determina dirigenziale valore contrattuale ai sensi dell'art. 190 del Tuel e trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per accettazione;
- 7) di individuare nel funzionario del servizio Contenzioso affari legali il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 09/06/2022

Firmato  
*Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)